



Delibera n. 204/2021 del Consiglio di Amministrazione del 07/10/2021

OGGETTO: Ipotesi di “Accordo relativo all’installazione ed utilizzo del sistema di videosorveglianza ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970, richiamato dall’art. 114 del Codice in materia di protezione dati personali (D. Lgs. n. 196/2003)”. Autorizzazione alla stipula.			
N. o.d.g.: 11/08	Rep. n. 204/2021	Prot. n. 155223	UOR: UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Fabio Pollice	X			
Prof. Paolo Bernardini	X			
Prof.ssa Donatella Porrini	X			
Prof. Nicola Grasso	X			
Dott. Carmine Luciano Barbetta				X

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Francesco Miscioscia				X
Sig.ra Monica Bettassa	X			
Sig. Francesco Cifaldi	X			
Sig. Gioele Giovanni Levantaci	X			
Dott. Donato De Benedetto	==	==	==	

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Collegio dei Revisori		
Nominativo	P	As
Dott. Luigi Di Marco – Presidente		X
Dott. Giovanni Desantis – Componente		X
Dott. Michele Sciscioli – Componente		X
Dott. Antonio Di Leo – Supplente		X
Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente		X

Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)

Il Rettore introduce l’argomento e fa presente che l’Università ha necessità di utilizzare sistemi di videosorveglianza al fine di favorire la prevenzione di eventi dannosi a seguito di furti, atti vandalici, azioni lesive del patrimonio dell’Ateneo e garantire la sicurezza di tutta la popolazione universitaria, nonché per la verifica della funzionalità degli impianti e per la protezione dei beni artistici e dei valori museali. Tale esigenza, prosegue il Rettore, può essere soddisfatta tenendo ben presente quanto previsto dall’art. 4 della legge n. 300/1970 (come modificato dal D.L.vo n. 150/2015), il quale stabilisce che *“Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali...”*. Ebbene, aggiunge il Rettore, in ossequio alla predetta disposizione normativa, si è provveduto, in sede di contrattazione integrativa, a siglare, in data 21/9/2021, una Ipotesi di *“Accordo relativo all’installazione ed utilizzo del sistema di videosorveglianza ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970, richiamato dall’art. 114 del Codice in materia di protezione dati personali (D. Lgs. n. 196/2003)”*.

Per ciò che riguarda, invece, il trattamento dei dati personali e, più in particolare, l’esigenza di tutela dei lavoratori che si pone a seguito dell’installazione di sistemi di videosorveglianza in azienda, l’Accordo rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e dal Provvedimento del Garante sulla Privacy in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010), tenuto conto anche del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L119 del 04/05/2016). A tal proposito, il Rettore fa rilevare che l’ipotesi di Accordo in questione definisce



Delibera n. **204/2021** del Consiglio di Amministrazione del **07/10/2021**

le figure che sono coinvolte nel trattamento dei dati personali, le quali sono identificate ai sensi del “Regolamento di attuazione del Codice di protezione dei dati personali”, adottato dall’Università del Salento con D.R. n. 916 del 18/07/2012 e, precisamente:

- ✓ Titolare del trattamento: l’Università del Salento;
- ✓ Responsabile del trattamento: il Direttore Generale, i Dirigenti ed i Direttori di Dipartimento e dei Centri Autonomi di Gestione, con attività non delegabile;
- ✓ Autorizzato al trattamento: personale esterno o, in subordine, personale interno all’Ateneo, individuato dal Magnifico Rettore, preposto, in modo documentato e stabile, ad una struttura per la quale siano individuate per iscritto l’ambito del trattamento consentito agli addetti della struttura medesima.

Il Rettore, poi, riferisce che, in base alle previsioni contrattuali, le immagini registrate mediante le telecamere collocate presso le sedi universitarie saranno conservate in appositi *hard disk* per un periodo non superiore a 120 ore (5 gg.) successive alla loro rilevazione, dopodiché le stesse saranno automaticamente cancellate. Rimangono salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura delle sedi universitarie, o derivanti da specifiche richieste da parte del titolare del trattamento e dell’Autorità giudiziaria; inoltre, durante i programmati periodi di chiusura dell’Ateneo, le registrazioni potranno essere conservate per motivi di sicurezza delle sedi universitarie per l’intera durata dei predetti periodi.

Per quanto concerne gli impianti di videosorveglianza installati in Ateneo, il Rettore rimanda al documento allegato all’Accordo in discussione, dove questi sono descritti: il sistema prevede il collegamento di 212 telecamere digitali, distribuite per Edificio e per Campus con evidenziata, in forma grafica, la collocazione che ne è stata individuata. Nel caso in cui dovesse presentarsi in futuro la necessità di installare nuovi dispositivi di videosorveglianza, l’Accordo prevede che l’Amministrazione universitaria debba acquisire preventivamente il nulla-osta della RSU e delle OO.SS. presenti in Ateneo.

Comunque, per una più accurata disamina dei contenuti dell’Accordo, il Rettore rinvia alla Relazione illustrativa, la quale è stata trasmessa, unitamente alla precitata Ipotesi di contratto, all’Organo di controllo interno con nota prot. n. 149060 del 24/09/2021, per la rituale certificazione, ai sensi dell’art. 7 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018. Il testo contrattuale, precisa il Rettore, non è corredato della Relazione tecnico-finanziaria, atteso che la spesa che scaturisce dall’installazione e dall’utilizzo del sistema di videosorveglianza dell’Ateneo non attiene al trattamento accessorio del personale e le relative risorse finanziarie non sono iscritte al Fondo della contrattazione integrativa. Il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n.11, del 05.10.2021, ha espresso parere favorevole.

Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte e del parere acquisito, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a voler autorizzare la Delegazione datoriale alla sottoscrizione definitiva dell’Accordo di cui trattasi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- UDITO il Rettore;
- VISTO l’art. 4, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’art. 23 del D.L.vo 14/09/2015, n. 151;
- VISTO il Provvedimento del Garante sulla Privacy in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010);
- VISTO il D.R. n. 916 del 18/07/2012, di emanazione del “Regolamento di attuazione del Codice di protezione dei dati personali” dell’Università del Salento;



Delibera n. **204/2021** del Consiglio di Amministrazione del **07/10/2021**

- VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L119 del 04/05/2016)
- VISTE le Linee guida n. 3/2019 sul trattamento di dati personali attraverso Videosorveglianza adottate dal Comitato Europeo per la protezione dei dati il 29 gennaio 2020.
- VISTO il CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018;
- VISTA l'ipotesi di *“Accordo relativo all'installazione ed utilizzo del sistema di videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970, richiamato dall'art. 114 del Codice in materia di protezione dati personali (D. Lgs. n. 196/2003)”*, siglata dalle Delegazioni della contrattazione integrativa, in data 21/09/2021;
- VISTA la Relazione illustrativa, in data 24/09/2021, redatta secondo gli schemi standard diramati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 25 del 19/07/2012, la quale è stata trasmessa, unitamente alla citata ipotesi di Accordo integrativo, al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 149060 del 24/09/2021, per gli adempimenti di cui all'art. 40, comma 3-sexies, e all'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165;
- CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n.11, in data 05.10.2021, ha espresso parere favorevole;
- RITENUTO necessario autorizzare la Delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell' *“Accordo relativo all'installazione ed utilizzo del sistema di videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970, richiamato dall'art. 114 del Codice in materia di protezione dati personali (D. Lgs. n. 196/2003)”*, nel testo siglato in data 21/09/2021;

DELIBERA

Autorizzare la Delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell' *“Accordo relativo all'installazione ed utilizzo del sistema di videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970, richiamato dall'art. 114 del Codice in materia di protezione dati personali (D. Lgs. n. 196/2003)”*, nel testo siglato dalle Delegazioni abilitate alla contrattazione integrativa, in data 21/09/2021 (All. 1).



Siglata il 21/9/2021

Ipotesi di “Accordo relativo all’installazione ed utilizzo del sistema di videosorveglianza ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970, richiamato dall’art. 114 del Codice in materia di protezione dati personali (D. Lgs. n. 196/2003)”

PREMESSO CHE

- l’Università ha necessità di utilizzare sistemi di videosorveglianza al fine di favorire la prevenzione di eventi dannosi a seguito di furti, atti vandalici, azioni lesive del patrimonio dell’Ateneo e garantire la sicurezza di tutta la popolazione universitaria, nonché per la verifica della funzionalità degli impianti e per la protezione dei beni artistici e dei valori museali;

- l’art. 4, della legge 300/1970, come modificato dal D.L.vo 151/2015, prevede che *“Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.*

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.

- In materia di trattamento dei dati si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., dal Provvedimento del Garante sulla Privacy in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010) e dalle Linee guida n. 3/2019 sul trattamento di dati personali attraverso Videosorveglianza adottate dal Comitato Europeo per la protezione dei dati il 29 gennaio 2020.

to 9 / ACCARELLI

F.to M. Sorzo
Prot. n. 2442/14
122 0010010001



Università del Salento

- l'utilizzo degli strumenti indicati nel presente accordo, qualora dovesse integrare, anche potenzialmente, i presupposti del controllo a distanza dell'attività svolta dai lavoratori, non è finalizzato a tale scopo e pertanto non potrà portare alla instaurazione di procedure disciplinari e alla misurazione della produttività individuale;
- l'installazione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e il trattamento dei dati raccolti viene effettuato tenendo conto dei seguenti principi:
 1. rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità e alle abitudini personali;
 2. principio di necessità: i sistemi sono conformati in modo tale da non utilizzare dati personali quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
 3. principio di proporzionalità: le caratteristiche dei sistemi (in particolare la dislocazione delle videocamere e le modalità di ripresa) sono definite in modo da comportare un trattamento dei soli dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

LE PARTI CONGIUNTAMENTE CONCORDANO QUANTO SEGUE

- Ai fini del presente accordo, per quanto attiene al trattamento dei dati personali ai sensi del vigente Regolamento di attuazione del Codice di protezione dei dati personali vigente presso l'Università del Salento, si intende per:
 - ✓ Titolare del trattamento: l'Università del Salento;
 - ✓ Responsabile del trattamento: il Direttore Generale, i Dirigenti ed i Direttori di Dipartimento e dei Centri Autonomi di Gestione, con attività non delegabile;
 - ✓ Autorizzato al trattamento: personale esterno o, in subordine, personale interno all'Ateneo, individuato dal Magnifico Rettore, preposto, in modo documentato e stabile, ad una struttura per la quale siano individuate per iscritto l'ambito del trattamento consentito agli addetti della struttura medesima.
- L'impianto di videosorveglianza è finalizzato a:
 - a. favorire un adeguato grado di sicurezza a tutta la popolazione universitaria;
 - b. tutelare gli immobili in gestione dell'amministrazione universitaria;
 - c. tutelare i beni mobili presenti nelle sedi universitarie.
- Le apparecchiature installate consentiranno un angolo di ripresa che inquadrerà esclusivamente le partidei locali più esposte ad uno o più rischi indicati nel punto precedente. Le telecamere non potranno riprendere luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente (spogliatoi o servizi).
- La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 4 della Legge 300/1970 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

F.to G. TRACARELLI
F.to M. LOZZO



Università del Salento

- Le immagini ed i dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse rispetto a quelle stabilite nel presente accordo e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.

- Le immagini registrate mediante le telecamere collocate presso le sedi universitarie saranno conservate in appositi *hard disk* per un periodo non superiore a 120 ore successive alla loro rilevazione, dopodiché le stesse saranno automaticamente cancellate. Rimangono salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura delle sedi universitarie, o derivanti da specifiche richieste da parte del titolare del trattamento e dell'Autorità giudiziaria. Durante i programmati periodi di chiusura dell'Ateneo, le registrazioni potranno essere conservate per motivi di sicurezza delle sedi universitarie per l'intero suddetto periodo.

- Gli impianti di videosorveglianza installati in Ateneo sono descritti nell'allegato di cui al presente accordo.

- Ogni qualvolta si renda necessaria l'installazione di un nuovo dispositivo di videosorveglianza, o l'adeguamento o sostituzione di esistenti, verrà inviata alla R.S.U e alle OO.SS. un'informativa preventiva con una dettagliata relazione tecnico-descrittiva sulla gestione e l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza, firmata dal legale rappresentante. Per l'installazione di un nuovo dispositivo di videosorveglianza o la sua modifica, occorre il nulla osta della R.S.U e delle OO.SS., secondo il criterio del maggior consenso possibile .

- Prima della messa in funzione di ogni nuovo impianto l'Amministrazione fornirà apposita informativa scritta al personale dipendente in merito all'attivazione, al posizionamento e alle modalità di funzionamento. Gli interessati (dipendenti, studenti, ecc.) saranno sempre informati che stanno per accedere ad una zona video sorvegliata, utilizzando il modello semplificato di informativa "minima", definito dall'Autorità per la protezione dei dati personali, indicante il titolare o il responsabile del trattamento e la finalità perseguita. Là dove siano installate più telecamere, in ragione della vastità dell'area oggetto di rilevamento e delle modalità delle riprese, saranno affissi più cartelli segnaletici.

Le parti si impegnano, anche a richiesta di una sola delle stesse, ad incontrarsi per verificare lo stato di attuazione dell'accordo o la sua eventuale modifica.

La Delegazione di parte pubblica:

Prof. Rossano Ivan Adorno – Delegato del Rettore:

Dott. Donato De Benedetto - Direttore Generale:

F.to G. ACCARELLI

F.to G. LOZZO



Università del Salento

La Delegazione di parte sindacale:

R.S.U.

Dott. Candela Giovanni: _____
Avv. Cuna Andrea: [Signature]
Dott. De Pascalis Manfredi: [Signature]
Dott.ssa Ingrosso M. Daniela _____
Sig.ra Mercuri Angela [Signature]
Dott.ssa Occhilupo Marilena [Signature]
Dott.ssa Spagnolo Paola _____
Dott. Sozzo Marcello F.to M. Sozzo
Dott.ssa Verdaguer M. Eugenia [Signature]

Organizzazioni Sindacali di Categoria

FLC-CGIL F.to G. TACCARELLI
CISL/FSUR _____
FED. UIL Scuola RUA [Signature]
FED. GILDA UNAMS [Signature]
SNALS CONFSAI [Signature]

2. PANORAMICA DEL PROGETTO

L'impianto, come premesso, prevede il collegamento ex novo di **212** telecamere digitali.

Di seguito si riporta in forma tabellare la distribuzione delle telecamere per Edificio e per Campus.

Si riporta in forma grafica la collocazione individuata.

Si rimanda agli elaborati grafici un ulteriore prospetto sinottico.

2.1. POLO EXTRAURBANO:

Blocco	Sito	TLC esistente	TLC F	TLC BR	
Ex collegio Fiorini	R3		4		
	R1		5		
	R2		4	1	
	AC Biblioteca		4		
	AD		6	1	
Giurisprudenza	Q		5	1	
	O		6		
Ingegneria	P "la stecca" -		8	2	
	U		1		
	Y		4		
CENTRO ECOTEKNE	M		3		
	A		4		
	B		4		
	F		7		
	C		1		
	D		1	1	
	J-foresterie		3		
	I		2		
	K		2		
	H		3	1	
	G		3		
COMPARTI 63	A		2		
DITECH	DITECH CORPO A		9	1	
VILLA TRESCA	A1	5	4		




	B8		4	
COLLEGE ISUFI	ISUFI		7	
ACCESSO POLO EXTRAURBANO	INGRESSI		4	
Totale		5	116	9

2.2. POLO URBANO

Zona Urbana	TLC Esistenti	TLC Fisse	TLC BR
Edificio Rettorato		9	
Edificio Principe Umberto		16	1
Edificio Cordacci Pisanelli GIL		16	
Edificio Buon pastore Studium Nuovo		2	
Edificio 6 Buon Pastore Studium		1	1
Edificio 5 Buon Pastore Studium		6	
Edificio 3 Buon Pastore Studium		0	1
Edificio Tabacchi 2		12	
Edificio Tabacchi 1		13	
Edificio Olivetani		9	
Totale		84	3

2.3. Aree di copertura polo extraurbano

Si riporta nel seguito la posizione individuata delle Telecamere per il polo Extraurbano e Urbano.





UNIVERSITÀ
DEL SALENTO



Collegio Fiorini		Fisse	BR
R1-R2		9	1
R3		4	



5

F.to G. ACCARELLI
F.to A. LOZZO

[Handwritten signatures and scribbles]



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO




6

F.to G. ACCARELLI
F.to M. LOZZO

[Handwritten signatures and scribbles]



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO



	Giurisprudenza	Fisse	BR
Q ibil	<p>Piano Primo n°3.65 mt</p>	5	1
O		6	

Edifici Ingegneria	Fisse	BR


7

F.to G. ACCARELLI
F.to R. LOZZO

[Handwritten signatures and scribbles]



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO





Centro Ecotekne

Fisse BR

F.TO G. IACCARELLI
F.TO A. LOZZO



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO




9

F.TO G. ACCARELLI
F.TO M. LOZZO



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO




11

F.TO G. ACCARELLI
F.TO A. G. B. 20







UNIVERSITÀ
DEL SALENTO



D		1	1
J for		3	



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO




13

F.TO G. ACCARELLI
F.TO M. SIZZO

[Handwritten signatures and scribbles]



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO



Ex Villa Tresca


Fisse BR

14


F.to G. ACCARELLI
F.to G. SOZZO



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO





[Handwritten signatures and scribbles]



[Handwritten signatures and scribbles]



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO





	Ingressi	Fisse	BR
	Controllo Ingressi	4	



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO



	Polo URBANO	Fisse	BR
Rettorato		9	



**Principe
Umberto**


16

18

F.to G. ACCARELLI
F.to G. BILTO



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO





<p>Edificio Codacci Pisanelli GIL</p>		<p>16</p>
<p>Edificio Buon Pastore nuovo</p>		<p>2</p>

[Handwritten signatures and scribbles]



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO



**Edificio
6BP**

2 1


20 |

F.To G. ACCARELLI
F.To R. LOZZO

[Handwritten signatures and initials]




UNIVERSITÀ
DEL SALENTO



<p>Edificio 5 B P</p>	<p>LC n.</p> <p>TLC n.1 TLC n.2 TLC n.3 TLC n.4 TLC n.5 TLC n.6 Ed. 5 Buov Pastores</p>	<p>6</p>	
<p>Edificio 3 B P</p>			<p>1</p>



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO



<p>Tabacchi 2</p>		<p>12</p>
<p>Tabacchi 1</p>	<p>Pianta piano terra Scale 1:200</p> <p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> □ BUCO PORTA □ SPEDIO □ DIMMERIZIO □ SALA LETTURA (CON SERVIZIO LIBRI) □ SALA LETTURA □ SALA INDIRIZZALE □ SALA INDIRIZZALE (CON SERVIZIO LIBRI) □ STUDIO SOCIALE □ AMBITO □ SERVIZI SERVIZI □ LOCALI SERVIZI □ SPALE INTRATE □ SCALE DI SICUREZZA □ SERVIZI DI PORTINERIA □ BAR - RISTORO 	<p>13</p>



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

